



DELIBERAZIONE n.14/2018/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise
nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018

composta dai magistrati:

dott. Gennaro Di Cecilia

Presidente f.f.

dott. Giuseppe Imparato

Consigliere

dott. Luigi Di Marco

Consigliere, relatore

P A R E R E

Comune di San Massimo

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere del Comune di San Massimo prot.5711 recante la data del 22 settembre 2017;

VISTA la delibera n. 167/2017/PAR con cui questa Sezione ha sospeso l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di San Massimo, in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite della questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Puglia con la deliberazione n. 95/2017/QMIG, avente identico oggetto;

VISTA la deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG

VISTA l'ordinanza n.1/PRES/2018 del 2 febbraio 2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore Cons. Dott. Luigi DI Marco;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **San Massimo** con nota del 22 settembre 2017, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla qualificazione da attribuire alla spesa per le borse-lavoro.

Nella nota sopra richiamata, il Sindaco aveva premesso che:

- il Comune intendeva avviare borse-lavoro da adibire a diversi servizi comunali. La borsa-lavoro di cui trattasi era intesa come strumento educativo-formativo per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli, attraverso esperienze di lavoro;
- la borsa-lavoro non costituiva rapporto di lavoro dipendente;
- ai borsisti verrebbe corrisposto un compenso mensile sotto forma di contributo assistenziale, come tale non soggetto a ritenute fiscali e contributi previdenziali;
- per i borsisti verrebbero attivate le coperture assicurative previste;
- la spesa per i compensi ai borsisti e per le coperture assicurative sarebbe a carico del bilancio comunale.

Tanto premesso, il Sindaco chiedeva se la spesa per le borse-lavoro doveva essere ricompresa tra le spese del personale.

Questa Sezione nella delibera n. 167/2017/PAR preliminarmente valutava i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica, dichiarando la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

La trattazione nel merito evidenziava che le problematiche sollevate dal Comune istante erano già state prese in esame da varie Sezioni di Controllo di questa Corte ed, in considerazione delle incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate e dal non-univoco orientamento assunto dalla giurisprudenza, la Sezione di Controllo per la regione Puglia con la delibera n. 95/2017/QMIG depositata il 30 giugno 2017 ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei Conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Pertanto la Sezione di controllo per la regione Molise con la deliberazione n. 167/2017/PAR ha deliberato la sospensione dell'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di San Massimo, in attesa della decisione sul predetto deferimento.

La questione sollevata dalla Sezione di Controllo per la Puglia, una volta valutata con ordinanza n. 14 del 28 luglio 2017 l'insussistenza dei presupposti per il deferimento alle sezioni Riunite, è stata rimessa dal Presidente della Corte dei Conti alla Sezione delle Autonomie, che, nell'adunanza del 14 novembre 2017 ha rinviato la trattazione della questione alla seduta del 18 dicembre 2017.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 29/SEZAUT/2017/QMIG, adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2017, ha definito la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia enunciando i seguenti principi di diritto:

- 1) Le erogazioni di contributi individuali per le prestazioni occasionali svolte per le finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri del personale;
- 2) La possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro - anche solo occasionale - è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell'ente locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l'insussistenza di elementi che depongono per l'instaurazione di un rapporto lavorativo.

La Sezione delle Autonomie, nella motivazione della deliberazione, ha evidenziato che la recente disciplina di carattere generale riguardante il lavoro occasionale, prevedendo la possibilità di utilizzazione di personale, con tale tipologia di lavoro, in ambiti determinati anche di carattere sociale ed assistenziale, ha modificato il quadro normativo preesistente. Il riferimento è all'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017 (introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017).

In particolare la lettera a) co. 7 dell'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017 consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati, di ricorrere al contratto di prestazione occasionale nel limite del compenso massimo annuo nel rispetto, però, "dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento della spesa di personale".

Sempre secondo l'orientamento della Sezione delle Autonomie la norma richiamata, pur con specifiche condizioni, finisce per individuare il rapporto di lavoro occasionale - consentito alle amministrazioni pubbliche - quale strumento naturale anche nell'ambito di progetti finalizzati a scopi di inclusione sociale nei confronti di fasce svantaggiate della popolazione.

Più precisamente la Sezione evidenzia che "quando la finalità solidaristica passa per l'instaurazione di una prestazione di lavoro consentita alla pubblica amministrazione o ancor più specificamente nelle ipotesi previste dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, a favore di particolari categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza, che fruiscono di ammortizzatori sociali o per attività di solidarietà, la disciplina normativa è estremamente puntuale nell'affermare la riferibilità della relativa spesa agli oneri per il personale".

Alla luce dei principi indicati dalla Sezione delle Autonomie, tornando ad esaminare il quesito posto dal Comune di San Massimo si deve concludere nel ritenere che è compito del Comune stesso di valutare in concreto se nella fattispecie rappresentata ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

A tal fine è utile evidenziare che, secondo l'orientamento della Sezione delle Autonomie, "la prestazione di un'attività individuale a favore di un ente locale potrà ragionevolmente porsi al di fuori delle ipotesi normative su richiamate, solamente nei casi in cui la finalità assistenziale sia assolutamente prevalente e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale; condizioni legittimali delle quali, il gestore della risorsa erogata - nell'ampiezza delle scelte consentite dall'art. 2 del TUEL -, dovrà dare, in concreto, motivatamente atto ai fini della individuazione delle relative responsabilità".

In base alla precisazione in ultimo fornita dalla Sezione delle Autonomie, l'ente potrà non ricomprendere le spese per le borse-lavoro tra le spese del personale purché siano presenti tutte le circostanze sopra elencate delle quali si dovrà dare puntuale evidenza nei relativi provvedimenti.

Ai principi enunciati nel suddetto atto di indirizzo interpretativo della Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n. 213, questa Sezione si conforma.

P.Q.M.

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La Sezione regionale di controllo del Molise della Corte dei conti dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di San Massimo.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Luigi Di Marco)

IL Presidente F.F.
(Cons. Gennaro Di Cecilia)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 febbraio 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**